

DELIBERA n°_34_

**XXXX XXXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/838718/2026)
Il Corecom Sicilia**

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 14/09/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza della sig.ra XXXX XXXX del 11/05/2026 acquisita con protocollo n. 0173124 del 11/05/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

La sig.ra XXXX XXXX, di seguito solo *istante, cliente e/o utente*, con la presente procedura ha contestato all’operatore TIM S.p.A (Telecom Italia, Kena mobile) per la linea XXXX XXXX l’addebito dei costi di recesso /disattivazione. Nell’istanza introduttiva del procedimento l’istante ha manifestato un formale reclamo per l’addebito mensile di euro 10,00 relativo ai costi del modem. In merito, ha precisato di essere stata cliente dal 2007 al 15/11/2025, e di aver già corrisposto, nel corso degli anni, gli importi a titolo di costi di attivazione, del modem più ulteriori spese accessoria. Di aver avuto comunicato da un operatore di TIM S.p.A (Telecom Italia, Kena mobile) che tali addebiti dovrebbero essere emessi fino alla data del 16/03/2027.

In base a tali premesse, l’istante ha richiesto:

- 1) la normalizzazione della posizione amministrativa;
- 2) l’annullamento di tutte le fatture già emesse relative ai costi del modem;

2. La posizione dell’operatore

L’operatore TIM S.p.A., di seguito solo operatore, società e/o TIM non ha presentato memorie, ma si è presentato all’udienza di discussione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento per le motivazioni che seguono. In via preliminare è doveroso precisare che, nonostante l’istanza di definizione di cui si discute risulti generica e non supportata dalla dovuta documentazione, il relativo procedimento è stato avviato esclusivamente nell’ottica del *favor utentis*, per accertare, in sede istruttoria, la sussistenza o meno di pregiudizi suscettibili di indennizzo a carico dell’istante. Tuttavia, l’estrema genericità dell’istanza non è stata superata nemmeno nel corso del procedimento impedendo di fatto, a questo Corecom di procedere alla verifica della fondatezza delle pretese. In particolare, nessun nuovo elemento risulta acquisito poiché

l'utente non si è curato di integrare la propria istanza producendo, anche a seguito della richiesta fatta dal responsabile del procedimento nella data del 21/05/2026 con ID 7232010, idonea documentazione a sostegno delle proprie doglianze; nè ha ritenuto necessario partecipare all'udienza di discussione seppur regolarmente convocata. Nel caso di specie, si ritiene, che l'utente non ha soddisfatto i propri oneri probatori e ne consegue che, in assenza di documentazione probatoria dei fatti posti a fondamento delle pretese, (fatture conteste, lettera di recesso, reclami scritti inviati all'operatore etc, etc) le richieste dell'istante non possono trovare accoglimento

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza della sig.ra XXXX XXXX, nei confronti della TIM S.p.A. (Telecom Italia, Kena mobile) in relazione all'utenza telefonica XXXX XXXX, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 14/09/2026

IL PRESIDENTE